

Sindacato Pensionati Italiani



Roma, lì 06/08/2020 Prot. n. 261 All. n. 1 Alle Strutture INCA Strutture SPI

Oggetto: Incremento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001. Decorrenza del beneficio per i titolari di prestazioni previdenziali (pensioni IVS).

Care compagne e cari compagni,

diverse strutture territoriali INCA e SPI ci hanno segnalato che l'INPS, nel definire le domande di ricostituzione reddituale per incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38 della legge 448/2001, attribuisce la decorrenza del beneficio incrementativo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal sorgere del diritto, con conseguente mancato riconoscimento degli eventuali arretrati, disattendendo le indicazioni operative fornite nel punto 6 della circolare INPS n. 44/2002.

Tenuto conto della frequenza delle segnalazioni e delle ricadute negative che il modo di operare delle Sedi INPS comporta, in primo luogo, nei confronti dei pensionati che chiedono la prestazione successivamente alla maturazione del diritto, e di riflesso, anche per la nostra attività sui diritti inespressi, abbiamo chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale pensioni INPS.

In risposta, siamo venuti a conoscenza che l'Istituto, anche su sollecitazione del garante della privacy, starebbe maturando l'idea di rivedere, in negativo, l'orientamento interpretativo e le conseguenti istruzioni operative fornite con la circolare 44/2002, in materia di decorrenza del beneficio incrementativo.

Con il nuovo orientamento il diritto all'incremento della maggiorazione sociale (il c.d. milione), per i soli titolari di prestazioni previdenziali (pensioni liquidate sulla base di contribuzione IVS), spetterebbe dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, e non dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, se antecedenti alla data della domanda.

Abbiamo fatto un approfondimento della articolata e complessa normativa, che regola le maggiorazioni sociali ed i suoi incrementi, con i consulenti legali dell'INCA nazionale. Secondo il loro parere, le interpretazioni e le relative istruzioni operative contenute nella circolare INPS 44/2002 - poste solo ora, dopo oltre 18 anni, in discussione dallo stesso Istituto - sono del tutto conformi e coerenti con il dettato normativo.

In attesa delle decisioni ufficiali dell'INPS riteniamo utile, dopo un breve riepilogo del quadro normativo, fornire indicazioni operative con riferimento alle domande di incremento della maggiorazione sociale su trattamenti pensionistici previdenziali (pensioni IVS) presentate successivamente alla data di perfezionamento del diritto.

## **Quadro normativo**

La materia delle maggiorazioni sociali è regolata dall'art. 1 della legge 544/1988, integrato successivamente dagli articoli 69 e 70, della legge 388/2000 e poi dall'art. 38, legge 448/2001 con cui è stato previsto un incremento delle maggiorazioni, fino al c.d. milione (di lire).

L'art. 1 della legge 544/88 – che ha sostituito l'art. 1 della legge 140/85 - ha previsto per i titolari di pensioni a carico dell'ago (FPLD e GSLA) e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, una maggiorazione sociale della pensione con effetto dal 1° luglio 1988, per gli ultrasessantacinquenni (50.000 lire mensili), e dal 1° gennaio 1989 per gli ultrasessantenni (30.000 lire mensili), disponendo espressamente (comma 10) che la maggiorazione sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Con l'art. 2 della stessa legge venne introdotta, con le stesse modalità, la maggiorazione sociale delle pensioni sociali, prestazione ormai in corso di estinzione poiché sostituita dal 1° gennaio 1996 dall'assegno sociale.

Nel 2000, l'art. 69, della legge 388, integrando l'art. 1 della legge 544/88, ha previsto:

- L'aumento degli importi di maggiorazione per gli ultrasessantenni e per gli ultrasessantacinquenni ed importo più elevato per gli ultrasettantacinquenni (comma 3);
- L'estensione della maggiorazione sociale anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (comma 4).

L'art. 70 della legge 388/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ha introdotto:

- La maggiorazione a favore dei:
  - titolari di assegno sociale (25.000 lire mensili per infra settantacinquenni; 40.000 lire mensili per i titolari con età superiore);
  - titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS (pensioni sociali e assegni sociali sostitutivi INVCIV e sordomuti) e titolari dei trattamenti dei ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni (stessi importi dei titolari di AS);
  - titolari della pensione (invalidi totali) ovvero dell'assegno di invalidità (invalidi parziali) a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni (20.000 lire mensili).
- L'importo aggiuntivo di 300.000 lire annue, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni.

L'art. 70 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda e alla decorrenza della prestazione.

Nel 2001, con l'art. 38 della legge 448/2001, è stato previsto (commi 1 e 2) l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali, fino a garantire un reddito mensile di 1 milione di lire (516,46 euro, nel 2002), in favore dei soggetti ultrasettantenni titolari:

- di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
- di assegno sociale ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388;
- di pensione sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.544;
- dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381 (sordomuti), e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari di pensione.

L'età anagrafica di 70 anni può essere anticipata, in ragione di un anno ogni 5 anni di contribuzione, fino a 65 anni (comma3).

Il comma 4 dispone il diritto allo stesso beneficio (incremento fino a 1 milione di lire) agli invalidi civili totali, ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ed ai titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della I. 222/84, di età pari o superiore a sessanta anni (con riferimento all'età degli invalidi civili totali si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 152/2020; vedi circolare INCA Prot. n. 248 del 27/07/2020).

L'art. 38 della legge 448/2001, come l'art. 70 della legge 388/2000, nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda e alla decorrenza della prestazione.

L'INPS con il punto 6 della circolare 44/2002 fornisce l'orientamento e le istruzioni operative seguenti: Gli articoli 1 e 2 della legge n.544 del 1988 prevedono che la maggiorazione sociale e l'aumento della pensione sociale spettano a domanda dell'interessato e ne fissano la relativa decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'articolo 70 della legge n. 388 del 2000, nell'istituire la maggiorazione dell'assegno sociale e le maggiorazioni per le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, non richiede invece apposita domanda.

Del pari ai fini dell'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale l'articolo 38 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione.

Al riguardo occorre tener conto che la normativa in esame innova – in presenza di determinate condizioni di età e di reddito - la disciplina delle maggiorazioni sociali in genere, riferendosi non solo alle maggiorazioni sociali di cui ai predetti articoli 1 e 2 della legge n. 544, ma anche alle maggiorazioni sociali spettanti indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda, e che la decorrenza dell'aumento è fissata al 1° gennaio 2002 indistintamente per tutte le prestazioni considerate.

Per le pensioni in essere il beneficio in argomento decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1° gennaio 2002 o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001).

In altre parole, l'art. 38 della legge 448/2001 viene ritenuto innovativo della disciplina delle maggiorazioni sociali, poiché prevede - a parità di condizione - sia per le prestazioni di cui alla legge 544/88 sia e per le prestazioni di cui all'art. 70 della legge 388/2000, un incremento di

maggiorazione in misura variabile fino a garantire lo stesso identico importo complessivo di 1 milione di lire.

Conseguentemente, con la circolare 44/2002 la decorrenza dell'aumento è stata fissata indistintamente per tutte le prestazioni dal 1° gennaio 2002 o dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età, fermo restando il rispetto delle condizioni reddituali.

Diversamente da come interpretato con la circolare 44/2002, l'INPS è orientato (dopo oltre 18 anni) a ritenere l'art. 38 della legge 448/2001 una norma che non innova la disciplina delle maggiorazioni sociali. Pertanto, con riferimento ai potenziali beneficiari che non hanno richiesto tempestivamente la maggiorazione sociale di cui alla legge 544/88, l'incremento al c.d. milione di cui all'art. 38 della legge 448/2001 viene riconosciuto solo dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nessuna modifica per i beneficiari della maggiorazione dell'assegno sociale e delle maggiorazioni per le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Per costoro, infatti, tenuto conto che l'art. 70 della legge 388/2000 non richiede apposita domanda, la decorrenza dell'aumento resta fissata, fermo restando il rispetto delle condizioni reddituali e della prescrizione dei ratei, dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età.

## Indicazioni operative

Per la trattazione da parte dell'Inca delle domande di incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38 della legge 448/2001, fermo restando che eventuali modalità organizzative congiunte tra Inca e SPI potranno essere attuate da ogni territorio autonomamente, forniamo le seguenti indicazioni operative.

Com'è noto, la domanda di incremento della maggiorazione sociale può essere presentata sia contestualmente ad altro tipo di trattamento previdenziale (IVS), mediante l'apposizione del previsto flag telematico, sia attraverso la domanda di ricostituzione reddituale quando il diritto si perfeziona successivamente alla liquidazione della pensione.

In quest'ultimo caso, vi suggeriamo di scrivere nelle note: "si chiede l'attribuzione del beneficio dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti previsti, come da circolare Inps n. 44/2002 punto 6, già sopra riportato.

Qualora, a seguito dell'accoglimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, l'Inps non dovesse attribuire la decorrenza del beneficio spettante dal perfezionamento dei requisiti previsti ma solo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, con il conseguente mancato riconoscimento degli arretrati spettanti, si dovrà procedere con la presentazione di un ricorso amministrativo e, in caso di esito negativo di questo, con l'avvio del procedimento giudiziario.

A tal fine, per agevolare il lavoro delle nostre strutture, abbiamo predisposto, d'intesa con il Collegio Legale Nazionale, una bozza di ricorso amministrativo che vi alleghiamo e che verrà inserita nella modulistica del SIInca3 in relazione alla prestazione con codice A1502.

Il ricorso dovrà essere inviato al Comitato provinciale, per il tramite della sede competente, attraverso la specifica procedura online presente nel sito dell'Inps.

## Conclusioni

Tenuto conto dell'orientamento dell'INPS, secondo il quale il diritto all'incremento della maggiorazione sociale (il c.d. milione), spetterebbe dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza, vi invitiamo a presentare tempestivamente le domande al sorgere del diritto, in modo da evitare di intraprendere il contenzioso.

Vi invitiamo altresì a segnalare alle strutture nazionali INCA e SPI l'orientamento dell'INPS sul territorio e l'andamento dell'eventuale contenzioso.

Fraterni saluti.

Segretario Nazionale SPI-CGIL Raffaele Atti p. il Collegio Presidenza INCA Vera Lamonica